

DIFESA DELLE MURA CASTELLANE DELLA PATRIA DI SAN BONAVENTURA IN UNA CORRISPONDENZA DEL SECOLO XVIII

Lo sviluppo demografico di Bagnoregio nel sec. XIX è stato rilevato molto lento. Ciò è da porsi in relazione alla scarsità del suolo coltivabile nel territorio.

In tale prospettiva potrebbero trovare una giustificazione gli eventuali abusi con contestate trasgressioni degli Statuti, come di leggi comunali della città, se la necessità dovrà spingere gli abitanti a rendere coltivabili pezzi di terra ritenuti proibiti.

« Fu nel fine della scorsa quaresima (9 febbraio - 11 marzo) presentato a Filippo Marini, oratore umilissimo dell'Em.za Vostra un precetto spedito dalla Curia laicale di Bagnorea ad istanza del Ven. Convento di S. Francesco e di D. Bernardino Pazzaglia (1), col quale si proibiva al medesimo la coltivazione d'un suo terreno addiacente al Masso dove resta fondata la Città medesima, nel sito detto la Ripa, col falso colore, che la coltivazione di esso terreno potesse pregiudicare alle Mura castellane della Città » (2).

La reazione del nominato Marini a tale « precetto » portò dinanzi al tribunale locale sia il convento di S. Francesco che il Pazzaglia per ottenere la revoca di « tal precetto spedito tumultuariamente *ad viam juris* » perché sicuro della sua posizione *tamquam de facto factum*, poteva dimostrare che la coltivazione del terreno era *ab antiquo*, come pure « l'insussistenza del preteso colore, con cui venne estorto il divisato precetto » (3).

La causa, ossia la ricerca del diritto e del torto fra le due parti in contesa, ci fu, come pure la revoca del « precetto », ma gli avversari del Marini lo fecero nuovamente citare « *ad viden-*

(1) Un primo divieto fu notificato al Marini già nel 1769.

(2) Archivio di Stato di Roma. *Camerale II, Antichità e Belle Arti*, Busta I, fasc. 19. Lettera del 9 aprile 1780.

(3) Archivio di Stato di Roma. *Ivi*.

dum reponi a decreto », invece questa volta il giudice sentenziò di fare i dovuti accertamenti « *pro die et hora certis intimandis* ».

Prima della nuova discussione della causa il Marini si vide ricevere un altro « precetto » in data 24 aprile 1780 d'ordine del Sigr. Luigi Gaddi, Commissario generale delle Strade di Bagnoregio, con cui « se gli ordina che li 25 aprile... deva aprire e far trovare aperta la porta esistente sotto il Torrioncino, posto sotto la casa di Alfonso Quintarelli, sotto pena dello sfascio della porta e di altre pene ad arbitrio, per fare l'oculare ispezione di detto terreno » (4).

Effettivamente essendo la causa sospesa per i nuovi accertamenti utili alla nuova istruttoria, si rendeva necessario effettuare un sopralluogo al terreno. Di tale sopralluogo era stato informato il Card. Camerlengo (5), il quale a sua volta l'aveva ordinato d'ufficio, in seguito alla resistenza appostavi dal Marini.

La porta fu forzata e l'ispezione venne effettuata dal Commissario delle Strade Gaddi, dal Pazzaglia e da altri. Dopo questo gesto di forza il Marini si rivolse pure al Card. Camerlengo al quale si protesta di non « mostrarsi ripugnante a qualunque ordine dell'Em.za Vostra, ma solo per non pregiudicare alle sue ragioni col prestare consenso ad un tal atto del tutto irregolare non ha voluto il ricorrente ubbidire al precetto, per il che ha dovuto soccombere alla violenta frattura del polsuolo del catenaccio che teneva chiusa la cennata porta, per la quale porta si sono introdotti il noto Pazzaglia, il Commissario ed altri » (6).

Mentre la resistenza del Marini sollecitava un procedimento giudiziario nel tribunale romano del Card. Camerlengo da parte degli avversari (7), al medesimo ugualmente si facevano conoscere le ragioni degli avversari ed in primo luogo del guardiano, ossia superiore P. Mattia Bertoldi del convento di S. Francesco

(4) Archivio di Stato di Roma. *Ivi.*

(5) Carlo Rezzonico († 1799), nipote di Clemente XIII, Vescovo di Porto e S. Rufina. Cfr. EUBEL, *Hier. Cath.*, vol. VI, p. 23.

(6) Archivio di Stato di Roma. *Ivi.*

(7) « Non sa quindi il Ricorrente come debba contenersi, onde umilmente supplica l'incorrotta giustizia dell'Em.za Vostra a volere degnarsi di avere benigna riflessione all'esposto ed incompatibilità di tal pendenza presso il Commissario delle Strade, trattandosi di materia affatto diversa e del tutto indipendente dall'ingerenze di esso Commissario e perciò ordinare che qualora alcuno pretenda di essere gravato o in qualunque maniera pregiudicato dalla coltivazione del discripto terreno intenti giuridicamente la sua azione ed esperimenti la sua ragione anche in cotesto tribunale ». Archivio di Stato di Roma. *Ivi.*

in data 15 aprile 1780: « La baldanza ed impertinenza insieme, che si commette da Filippo Marini, non ostante li Statuti e Leggi Municipali di questa città, ove dalli medesimi si ordina, che non sia lecito a niuna persona, il zappare, scavare e molto meno scalzare le mura castellane di questa città in certo preciso sito, si è fatto lecito, non ostante il divieto comune, di detto Marini di zappare, ma dippiù si è avanzato a scavare le mura medesime castellane, sopra cui esiste una casa delli ricorrenti Padri di S. Francesco, quale caduta in seguito, porta con sé pregiudizio notabilissimo a quella contrada ed alla Città medesima, essendo questa situata nella vicinanza di un cupo fosso, che è minacciato e minaccia tutt'ora l'exterminio di quella contrada. Che però li ricorrenti Padri ricorrono alla retta giustizia dell'Em.za Vostra acciò presa doverosa informazione di quel che gli si espone astringa il detto Marini alla riattazione delle Mura castellane scavate e si venga contro il medesimo alla comminazione dela pena contenuta nello Statuto. Pregando l'Em.za Vostra di non trasmettere il presente ricorso a questo governatore essendo parzialissimo del detto Marini... » (8).

Non diversamente si esprime il Gaddi nei confronti di Marini nella relazione del sopralluogo o ispezione al terreno scrivendo il 25 aprile 1780: « Prima d'oggi venticinque dello spirante avrei dato esecuzione alli ordini supremi di Vostra Em.za se l'impertinenza di Filippo Marini non fosse giunta tant'oltre fino a negarmi l'apertura della porta, da dove necessariamente passar dovevasi per fare l'oculare Ispezione delle Mura castellane commessami, non ostante gli atti di civiltà usategli e poi l'Intimazione fattagli presentare per il cursore, ove palesando l'ordini supremi di Vostra Em.za, così che fui forzato fare aprire la detta porta a forza.

Essendo dunque da me state ben considerate le dette Mura con l'assistenza ed intervento del Capo mastro Stefano Rigoli milanese, non si vede che il detto Marini abbia cosa alcuna innovato, rapporto alla rottura delle Mura castellane; ma bensì, se il detto Marini scavasse di nuovo, come pretende, darebbe causa a danni considerabili; cosicché, secondo la relazione del detto perito Rigoli, sarebbe necessario impedire a detto Marini l'ulteriore zappare e scavare intorno le dette Mura, per lo spazio di due canne romane (mt. 4,46), così già stabilito da questo

(8) Archivio di Stato di Roma. *Ivi*.

Statuto locale, sopra di ciò attendo l'oracolo dell'Em.za Vostra... » (9).

Le ragioni addotte dagli avversari del Marini al Card. Camerlengo furono pure suffragate, come afferma il Gaddi, da una perizia del milanese capo mastro Rigoli, il quale nella sua relazione allude all'invito fattogli dal commissario delle Strade Gaddi « per rivedere le Mura della detta città in contrada Ripa ed ... essendo state queste da me ben vedute e considerate non ò veduto che queste siano state offese né tagliate, bensì secondo la mia pericia, arte e coscienza dico che intorno le dette Mura non si possa né zappare in un certo preciso sito a tenore dello Statuto per non dare motivo a pregiudizi alle Mura... ».

Il Gaddi con la perizia del Capo mastro Rigoli inviava pure in copia legale l'articolo dello Statuto (10). Intanto la ben nota posizione di favore del Marini preoccupa sia il Gaddi che le autorità locali circa l'esito di quest'altro tentativo per impedirgli la coltivazione del terreno, tanto che il medesimo Gaddi scrivendo al Card. Camerlengo si poneva la domanda: « quale sarà l'esito, io non lo so, ma mi persuado che avrà quel esito che ebbe il primo, per quel che sento » (11).

Espletate le diverse fasi dell'istruttoria richiesta dallo stesso Marini per la nuova causa da discutersi in Roma nel tribunale dal Card. Camerlengo, la sentenza pubblicata il 26 agosto 1780 imponeva agli avversari di lasciare « *Philippum Marini exponentem in dicta eius pacifica possessione, quovis modo molestare, vexare, et perturbare, minusque impedire eidem instanti plantationem praedictorum arborum cultum, aliaque ut supra quovis sub pretextu ingenio, vel quaesito colore...* » (12).

Il Marini fu nuovamente favorito dalla sorte e con la sua abilità riuscì anche questa volta a trionfare dei suoi avversari

(9) Lettera del Gaddi al Card. Camerlengo del 9 maggio 1780. Archivio di Stato di Roma. *Ivi*.

(10) « A niuno sia lecito sotto qualunque pretesto o quesito colore zappare e far zappare o lavorare dall'entrata della Porticella ed intorno alla Città per lo spazio di due canne, sotto pena di scudi cinquanta d'applicarsi alla Rev.da Camera Apostolica e Fisco *et alias latius prout ex dicto paragrapho ad quem etc.* Niccola Natali notaio pubblico e segretario, 9 aprile 1780 ». Questo articolo di Statuto sarà stato inserito in redazioni posteriori a quello in latino del 1373, pubblicato nel 1922 a cura di G. Capocaccia e F. Macchioni. Neppure risulta da una copia di Statuto di Bagnoregio del 1786, forse non completa, esistente nello Archivio di Stato di Roma e coll. 811/6.

(11) Lettera del Gaddi al Card. Camerlengo del 9 maggio 1780. Archivio di Stato. *Ivi*.

(12) La copia della sentenza trovasi con la corrispondenza nel medesimo fascicolo n. 19.

continuando a coltivare il terreno sebbene contiguo alle mura castellane.

La sentenza del Card. Camerlengo lasciava inalterata una situazione di fatto creatasi non da poco tempo perché nel terreno esistevano pure degli alberi.

Tuttavia al Marini la favorevole sentenza del tribunale di Roma non poteva consentire e né consentiva ulteriori violazioni dello Statuto.

Da una successiva corrispondenza si viene a conoscenza che il Marini si permise di scavare un fosso nel suo terreno per cui tutto l'affare veniva nuovamente messo in discussione previo ricorso al Card. Camerlengo. Il Gaddi con lettera dell'8 novembre 1781 si credette in dovere di inviargli altra regolare perizia del Capo mastro Stefano Rinaldi « concernente l'affare dell'impertinente Filippo Marini dalla quale rileverà l'Em.za Vostra non ostante il precetto fattogli fin dal 1769 di non scavare sotto li Muri castellani nella distanza di Tre canne a tenore dello Statuto, ora si è fatto lecito di fare una Forma pregiudizialissima al ricorrente Quintarelli et al bene pubblico; attenuto alla pregiatissima di Vostra Em.za non mancai obbligare il Marini ad intera riduzione *in pristinum* dell'innovato commesso et il medesimo al solito cocciuto e caparbio mi ha fatto presentare un cammerale avanti l'Em.za Vostra, quale riconosco inutile per ligare a me le mani per la comminazione della pena nel precetto comminatoli; mentre il fatto sussiste e l'ordini di Vostra Em.za commessemi sotto il dì 24 novembre (1780) son chiari e m'inculcano il doveroso riparo, onde non avrò difficoltà; compito sarà il termine prefissole di multarlo a tenore della pena contenuta nel precetto tanto le devo per mio discarico... » (13).

La sentenza del 26 agosto 1780 favorevole al Marini era da ritenersi ragionevolmente giusta ed effettivamente comprensiva nel riconoscere uno stato di fatto non prima di allora oggetto di contestazione, ma costui non si dimostrò altrettanto comprensivo ed ossequiente alle leggi vigenti. Costui reagì ancora con un *Monitorio*, di cui si apprende l'esistenza dall'ultima lettera del Gaddi al Card. Camerlengo in data 29 dicembre 1781: « Per rendere più palpabile all'Em.za Vostra l'impertinenza e tracotanza di Filippo Marini in non volere dare esecuzione alli

(13) Archivio di Stato di Roma. *Ivi*.

provvidi ordini di Vostra Em.za a questa accluso riceverà il Monitorio già spedito dal medesimo avanti Mons. Dugnani, Uditore dell'Em.za Vostra fin sotto il dì 26 agosto del 1780 sopra la manutenzione del pezzo di terra esistente sotto queste Mura castellane in occasione che li PP. Francescani ricorsero all'Em.za Vostra et ottennero, che il predetto Marini potesse soltanto nella dovuta distanza dallo Statuto prescritta zappare ad uso di ortaglia, senza peraltro fare buche, o forme, come rilevo dalla sua inviatami e presso di me esistente. Con ciò pretende ritardare il pago della pena già incorsa per il disprezzo dell'ingiuntoli precetto a tenore degli ordini dell'Em.za Vostra. Io nulla di meno compite saranno le Ferie li comminarò la pena ingiuntale per il formale disprezzo dell'ordini di Vostra Em.za. Tanto le significativo per mio dovere... » (14).

La difesa delle mura castellane di Bagnoregio troveranno ancora nello Statuto locale quelle garanzie che ne assicureranno la conservazione ai posteri quando staranno per maturarsi i tempi nuovi con nuovi regolamenti e leggi per la tutela e la conservazione di tutto il patrimonio artistico nazionale.

P. Giuseppe Zaccaria, OFM Conv.

(14) Archivio di Stato di Roma. *Ivi*.